Regolamento per la costituzione ed il funzionamento

dell'Albo e della Consulta delle Associazioni

nel comune di Montebello Jonico

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2018

INDICE

Art. 1 - Principi ispiratori

Art. 2 - Costituzione dell'Albo delle Associazioni

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 4 - Domanda di iscrizione all'Albo

Art. 5 - Iscrizione

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo comunale

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale

Art. 8 - Consulta comunale delle Associazioni

Art. 9 - Finalità e attività della Consulta

Art. 10 - Sussidiarietà della Consulta

Art. 11 - Organi della Consulta

Art. 12 - Assemblea

Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea

Art. 14 - Nomina e compiti del Coordinatore

Art. 15 - Nomina e compiti del Coordinamento della Consulta

Art. 16 - Sede e sostegno alle attività ed al funzionamento della Consulta

Art. 17 - Pubblicità dell'Albo comunale delle Associazioni

Art. 18 - Incompatibilità di incarico nella Consulta

Art. 19 - Disposizioni finali

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Albo e della Consulta delle Associazioni nel comune di Montebello Jonico

Art. 1 - Principi ispiratori

1. Il comune di Montebello Jonico, in conformità con la legislazione nazionale, regionale e del proprio Statuto, riconosce e valorizza la funzione particolare delle Associazioni, senza fine di lucro, quale strumento fondamentale di partecipazione e di crescita sociale, solidaristica e culturale della comunità.
2. Il comune di Montebello Jonico promuove l'autonomo sviluppo delle associazioni in tutti i settori di attività: politiche sociali, culturali, sportive, ambientali e favorisce il loro apporto agli obiettivi generali di miglioramento delle condizioni di vita e di unità della comunità, nonché di contrasto di ogni forma di illegalità e di emarginazione.
3. Il comune di Montebello Jonico per rafforzare il proprio impegno per la valorizzazione delle libere associazioni istituisce l'Albo e la Consulta comunale delle Associazioni anche al fine di promuovere il coordinamento delle attività e favorire le più ampie sinergie tra le stesse associazioni e tra queste e le politiche settoriali attivabili dal Comune.

Art. 2 – Costituzione dell'Albo delle Associazioni

1. E' istituito, nel comune di Montebello Jonico, l'Albo unico delle Associazioni che hanno sede legale e svolgono le loro attività nel territorio comunale e che perseguono una o più finalità nei seguenti campi di attività:
   a) Civile: impegno civico, tutela e promozione dei diritti umani;
   b) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, teatro, musica, patrimonio librario;
   c) Turistico e ricreativo: attività ricreativa, promozione turistica;
   d) Sportiva: attività sportiva diretta, promozione dello sport;
   e) Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico;
   f) Sociale: servizi sociali in regime di volontariato;
   g) Attività di informazione e mediazione culturale.
2. L'iscrizione all'albo non costituisce fonte di vantaggi di tipo finanziario o per l'uso stabile di beni comunali, salvo l'automatica concessione del patrocinio, ove richiesto per iscritto, per

le iniziative di maggior rilievo attivate nel proprio settore di attività e nell'autorizzazione all'uso del logo comunale.

3. Per l'iscrizione all'Albo devono essere posseduti i requisiti previsti al successivo art.3 e la stessa decade col loro venire meno.
4. L'Albo comunale delle Associazioni, dopo l'istruttoria e gli atti previsti dai successivi articoli, è costituito con atto deliberativo della Giunta Comunale, su proposta del responsabile del procedimento per la tenuta e la gestione dell'Albo, entro 30 giorni dalla scadenza del temine per l'iscrizione all'Albo.

Art 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo comunale tutte le associazioni regolarmente costituite, in conformità alle norme vigenti in materia, che hanno i seguenti requisiti:
   a) costituzione ed attività associativa svolta nel territorio comunale;
   b) base associativa di almeno 7 unità;
   c) esplicita previsione nello statuto e nell'atto costitutivo delle indicazioni sulle finalità dell'Associazione, sull'assenza di fini di lucro, sulla gratuità delle cariche associativa, sulla democraticità della costituzione e del funzionamento degli organi di governo dell'Associazione e sulla libera possibilità di adesione all'Associazione, sull'esplicito richiamo del rifiuto di ogni forma di discriminazione, di rispetto della legalità e del contrasto di ogni forma di criminalità, di rispetto delle pari opportunità nella costituzione degli organi statutari;
   d) essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
2. Le associazioni sportive dovranno, inoltre, avere natura esclusivamente dilettantistica e/o di formazione allo sport.
3. Non possono essere iscritte all'Albo i partiti politici, i movimenti politici e le organizzazioni di tipo politico e le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 4 – Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è presentata al Comune, redatta su apposito modulo predisposto dal Settore competente per la istruzione delle domande d'iscrizione, la gestione e la tenuta dell'Albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente l'iscrizione.
2. La domanda di iscrizione all'Albo, in fase di prima costituzione, deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione all'Albo comunale può essere presentata nelle seguenti modalità:
   a) a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.montebello@asmepec.it;
   b) in plico raccomandato, con A/R, all'ufficio protocollo del comune di Montebello Jonico;
   c) mediante consegna a mano al protocollo dell'ente, con consegna di avvenuto deposito.
4. La domanda d'iscrizione deve contenere:
   a) i dati anagrafici del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, con allegati copia del codice fiscale e della carta d'identità, in corso di validità;
   b) la denominazione, intera ed eventuale sigla o acronimo, dell'Associazione;
   c) la sede legale e la sede operativa, ove esistente, dell'Associazione;
   d) l'oggetto e le finalità dell'associazione;
   e) la data di costituzione e di inizio delle attività;
   f) un indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, per le comunicazioni e le notificazioni.
5. Alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto.

Art. 5 – Iscrizione

1. Il Responsabile del Settore competente con propria determinazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti, provvede ad accogliere l'istanza, dispone l'iscrizione nell'Albo e da comunicazione al legale rappresentate dell'avvenuta iscrizione all'Albo.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso nel caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di integrazione documentale senza alcuna risposta il responsabile del procedimento dichiara decaduta la domanda d'iscrizione.
3. Qualora l'istanza viene ritenuta inammissibile per carenza di requisiti, non sanabili con integrazione documentale, il responsabile del procedimento darà comunicazione al rappresentante legale dell'Associazione della mancata iscrizione, esplicitandone le motivazioni.
4. Contro la non iscrizione all'Albo è possibile presentare ricorso, in autotutela, al medesimo responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 6 - Cancellazione dall'Albo comunale

1. La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta, con provvedimento del responsabile del procedimento:
   a) su domanda del rappresentante legale dell'Associazione;
   b) d'ufficio nei casi perdita dei requisiti per l'iscrizione o per la mancata produzione della documentazione richiesta dall'ufficio per il mantenimento dell'iscrizione;

c) per non aver svolto adeguata attività statutaria per due anni consecutivi.

2. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
3. L'Associazione nei cui confronti è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda d'iscrizione all'Albo trascorso un anno dalla data della cancellazione.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale, con cadenza triennale, devono autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando l'apposito modulo predisposto dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di inadempimento, il responsabile del procedimento per la tenuta dell'Albo comunale invita l'Associazione inadempiente a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di 30 giorni trascorso il quale provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. L'ufficio competente potrà di sua iniziativa, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che un'Associazione iscritta all'Albo possa aver perso i requisiti per l'iscrizione, attivare la verifica con richiesta scritta al legale rappresentante dell'Associazione interessata.
4. In ogni caso, il legale rappresentante delle Associazioni iscritte all'Albo comunale è tenuto a comunicare all'ufficio competente ogni variazione dello statuto, della composizione degli organi associativi ed ogni altra variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza d'iscrizione, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, pena la cancellazione dall'Albo.

Art. 8 – Consulta comunale delle Associazioni

1. Al fine di affermare i principi ispiratori di cui all'art 1, è istituita la Consulta delle Associazioni che operano nei settori di attività riportati al precedente art. 2 ed è denominata "**CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO**", di seguito riportata col nome "**Consulta**".
2. Della Consulta fanno parte tutte le Associazioni che risultano regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni ed in essa sono rappresentate dai rappresentanti legali o da loro delegati.
3. La costituzione della Consulta avviene con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro 30 giorni dalla costituzione dell'Albo comunale delle Associazioni.
4. La Consulta dura in carica tre anni e proroga le sue funzioni fino all'insediamento della successiva Consulta.

Art. 9 – Finalità e attività della Consulta

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove il coordinamento delle diverse associazioni aventi sede legale ed operativa nel

territorio comunale per ampliare la partecipazione e creare sinergie che migliorino ed amplino le attività del Comune e della rete associazionistica presente nel territorio comunale.

2. La Consulta, composta dalle associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, collabora col Comune nella realizzazione di iniziative e programmi posti in essere dall'amministrazione comunale nei seguenti campi di attività:
   a) socio-culturale;
   b) promozione turistica;
   c) promozione del territorio e della difesa ambientale;
   d) attività sportive e della loro promozione;
   e) legalità ed impegno civico;
   f) informazione e formazione;
   g) animazione e promozione del territorio.
3. Nella Consulta possono essere anche elaborati piani e programmi di attività da realizzarsi in sinergia tra Comune ed Associazioni.
4. Non rientrano nelle funzioni della Consulta, salvo richiesta di parere avanzata dal Comune, i piani ed i programmi cui il Comune prende parte nelle organizzazioni associative con altri Enti Locali o singolarmente con qualsiasi altra Istituzione esterna al Comune.

Art. 10 – Sussidiarietà della Consulta

1. La Consulta, quale organismo interno al Comune, può realizzare in via sussidiaria le attività istituzionali programmate dal Comune e/o dalle singole Associazioni nell'ambito di programmi formalizzati col parere favorevole della Consulta. Alla realizzazione delle attività può concorrere il Comune con proprie risorse finanziarie, anche sotto forma di sostegno alle singole iniziative mediante finanziamenti, attribuzione di mezzi, strutture, attrezzature e facilitazioni.
2. Le previsioni di cui al punto 1 non costituiscono deroga alle previsioni dei regolamenti comunali in materia di contributi, sussidi ed affidamento di beni comunali a terzi.

Art. 11 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
   - l'Assemblea;
   - il Coordinatore;
   - il Coordinamento.

Art. 12 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo delle attività della Consulta.

2. L'Assemblea, costituita ai sensi del precedente art. 8, resta in carica tre anni e resta in carica fino alla nomina di una nuova Consulta.
3. La modificazione della composizione dell'Assemblea, nel caso di nuove iscrizioni all'Albo o di cancellazioni, viene formalmente comunicata dal Responsabile del Settore amministrativo al Coordinatore della Consulta.
4. L'Assemblea della Consulta si autogoverna e può dotarsi di un autonomo regolamento.
5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Coordinatore scelto tra i suoi componenti. La seduta d'insediamento è convocata dal Sindaco che la convoca anche in seguito fino alla elezione del Coordinatore.
6. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno tre volte l'anno, con cadenza quadrimestrale, ed in via straordinaria tutte le volte che viene ritenuto necessario dal Coordinatore o richiesto:
   a) dal Sindaco;
   b) da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Nei casi a) e b), del precedente comma 6, il Coordinatore è tenuto a convocare l'Assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.
8.

Art. 13 – Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
   a) formula indirizzi generali e programmi di attività da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione comunale;
   b) promuove iniziative di formazione, di studio e di ricerca da sottoporre all'amministrazione comunale;
   c) esprime pareri consultivi sugli atti di programmazione comunale nelle materie specificate al comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento;
   d) favorisce con proprie iniziative la pubblicità delle iniziative sia fra le associazioni che fra i cittadini;
   e) approva i programmi di attività per le quali può essere richiesto il sostegno, nelle forme possibili, del Comune;
   f) approva eventuali regolamenti per il funzionamento della propria vita interna;
   g) elegge al proprio interno la figura del Coordinatore e del coordinamento dell'Assemblea;
   h) alle riunioni dell'Assemblea della Consulta può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato, nonché l'assessore al ramo secondo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Nomina e compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore della Consulta è nominato dall'Assemblea con voto segreto e con voto ridotto ad una sola preferenza. Viene eletto coordinatore della Consulta il candidato che ottiene un numero di preferenze pari al 50% più uno dei componenti. In mancanza si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
2. Il Coordinatore della Consulta la rappresenta nei confronti del Comune e convoca e presiede l'Assemblea, assicurando pari dignità a tutti i componenti ed il buon andamento dei lavori, e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Coordinatore ha pieni poteri nel mantenimento dell'ordine nelle riunioni e per far rispettare leggi e regolamenti, garantire la regolarità della discussione e delle votazioni di cui controlla e proclama il risultato.
4. Egli propone all'Assemblea l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea della Consulta.
5. Nel caso di assenza prolungata del Coordinatore, l'Assemblea, su proposta dello stesso, può nominare temporaneamente un sostituto;
6. Il Coordinatore dell'Assemblea della Consulta informa il Sindaco della convocazione delle riunioni e degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 – Nomina e compiti del Coordinamento della Consulta

1. Il Coordinamento dell'Assemblea è composto da 3 o 5 componenti, compreso il Coordinatore, e vengono eletti dall'assemblea con voto segreto e limitato ad una preferenza.
2. Sono eletti componenti del Coordinamento, oltre al Coordinatore, i componenti dell'assemblea che ottengono il maggior numero di voti.
3. Il Coordinamento, composta dal Coordinatore e dai componenti eletti dopo l'elezione del Coordinatore, coordina lo svolgimento dei compiti e delle attività della Consulta.

Art. 16 – Sede e sostegno all'attività ed al funzionamento della Consulta

1. La Consulta ha la propria sede nella casa comunale.
2. L'amministrazione comunale, per il funzionamento della Consulta, assicura il proprio sostegno mediante:
   a) spazi per le riunioni e attrezzature necessarie per le attività istituzionali;
   b) utilizzo degli strumenti informativi del Comune per la diffusione delle attività;
   c) eventuale servizio di segreteria.

Art. 17 – Pubblicità dell'Albo comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Montebello pubblica l'Albo delle Associazioni e la costituzione della Consulta sul proprio sito istituzionale ed assicura anche tramite il sito la conoscenza delle sue attività.
2. L'Albo e la Consulta restano depositati in permanenza presso l'ufficio competente del procedimento di tenuta dell'Albo e della Consulta per essere consultati da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 18 – Incompatibilità di incarico nella Consulta

1. E' incompatibile l'incarico di componente dell'Assemblea della Consulta chiunque abbia incarichi elettivi e/o incarichi di natura politica.
2. Il sopraggiungere degli incarichi di cui al comma 1 determina la decadenza automatica da componente dell'Assemblea della Consulta e si procede alla sua sostituzione.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che l'approva.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

==========